

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche dell'art. 5 del Regolamento Mercati

16 ottobre 2020

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* (v., in part., l'art. 75, comma 4), sono state apportate alcune modifiche all'art. 64-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), finalizzate a garantire un più efficace conseguimento degli obiettivi sottesi alla disciplina del monitoraggio degli assetti proprietari dei gestori del mercato, in modo che gli acquisti di partecipazioni significative o i cambiamenti del controllo siano idonei a garantire la sana e prudente gestione di tali gestori.

In particolare, con la modifica del comma 4 il Legislatore ha esteso il potere di opposizione della Consob agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi richiamate (a partire dal 10% dei diritti di voto o del capitale) e ai trasferimenti del controllo anche indiretto del gestore, indipendentemente dallo schema negoziale utilizzato. A tal fine è stata peraltro introdotta una definizione di controllo rilevante per la normativa in esame in linea con quella recata dall'art. 2359 cod. civ., incentrata sulla nozione di *“influenza dominante”*, ulteriormente integrata da una elencazione - non tassativa - di *“situazioni”* al ricorrere delle quali *“il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria”*, come indicate nell'art. 23 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Il predetto intervento di riforma, inoltre, ha precisato i parametri in base ai quali l'autorità competente verifica l'idoneità delle operazioni a garantire la sana e prudente gestione del gestore del mercato, legittimando il potere di opposizione all'acquisto di partecipazioni significative e ai cambiamenti del controllo, che includono tra l'altro la solidità finanziaria del progetto di acquisizione. L'intervento legislativo trae ispirazione dalla disciplina attualmente prevista per gli intermediari finanziari (art. 15 TUF).

Infine, è stata estesa la sospensione, prevista per i diritti di voto esercitabili nell'assemblea del gestore del mercato, anche per gli altri diritti attraverso i quali comunque si realizza l'esercizio di una influenza sul gestore del mercato, nei casi di violazione delle disposizioni sopra richiamate.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI ADOTTATE

In virtù della delega conferita dall'art. 64-bis, comma 6, lettera b), l'intervento regolamentare ha avuto ad oggetto l'individuazione di “*contenuto, termini e modalità*” della comunicazione prevista dal novellato comma 4 dell'art. 64-bis TUF.

In particolare, le modifiche apportate:

- mantengono ferma la previsione al comma 1 della soglia partecipativa del 5%, riferita al capitale del gestore del mercato, il cui superamento determina l'obbligo per l'acquirente della partecipazione di possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'art. 64-bis, comma 1, del TUF, e di comunicare l'operazione al gestore del mercato (il quale a sua volta è tenuto a informare la Consob), ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 64-bis;
- introducono al comma 1-bis, primo periodo, l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Consob le comunicazioni concernenti le intenzioni di acquisire o di cedere una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, lo controlla, come previsto dal novellato articolo 64-bis, comma 4, del TUF;
- definiscono nel secondo periodo il contenuto della comunicazione che il soggetto interessato è tenuto a effettuare alla Consob in presenza di sole acquisizioni, rinviando al nuovo Allegato 1 del Regolamento Mercati.

Quest'ultimo Allegato contiene “*L'elenco delle informazioni minime richieste per la valutazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata, da trasmettere unitamente alla comunicazione di cui all'art. 64-bis, comma 4, del Testo unico*”.

L'elencazione è stata redatta in conformità a quanto previsto in materia dall'Allegato I degli “*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*” (*Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector*, 20 dicembre 2016, redatti dalle ESAs).

Come noto, i gestori dei mercati regolamentati non rientrano tra le imprese direttamente interessate dagli Orientamenti. Si è ritenuto, tuttavia, che le informazioni richieste da tali Orientamenti possano offrire un quadro esaustivo anche nei casi in esame, visto che i criteri di merito di riferimento ai fini della “valutazione” delle Autorità di vigilanza sono sostanzialmente i medesimi e che il riferimento agli stessi consenta una opportuna armonizzazione e semplificazione per la presentazione delle summenzionate comunicazioni (visto che i progetti di acquisizione di un gestore di un mercato regolamentato coinvolge in genere un gruppo ampio di imprese finanziarie, tra cui quelle soggette ai summenzionati Orientamenti).

Si rammenta al riguardo che un procedimento di valutazione da parte delle autorità competenti è previsto dal Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) relativamente ai progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in una controparte centrale. A livello nazionale, il provvedimento di valutazione sopra citato è adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in base al disposto dell'articolo 79-sexies, comma 5, del TUF. A questo proposito, la Consob e la Banca d'Italia hanno individuato nell'Allegato I degli “*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*”, emanati dalle Autorità europee di vigilanza il 20 dicembre 2016, l'elenco delle informazioni minime necessarie che i candidati acquirenti sono chiamati a fornire in tali circostanze.

Per una analisi dettagliata delle modifiche apportate si rinvia alla delibera di modifica del Regolamento Mercati.